

Ricorrente obbligato al versamento
della quota del contributo integrativo



ORIGINALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

6743--2019

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

dott. Stefano OLIVIERI

dott. Lina RUBINO

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Oggetto:

**GIUDIZIO DI
ACCERTAMENTO
DELL'OBBLIGO DEL TERZO
(ART. 548 C.P.C.)**

Ud. 21/01/2019 P.U.

R.G. n. 8704/2016

Rep. C.I.

Car. 6743

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8704 del ruolo generale dell'anno
2016, proposto

da

**COLORIFICIO I .n.c.), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, Flavio**

rappresentato e difeso,

-ricorrente-

nei confronti di

**BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. ;
in persona dei rappresentanti per pro-
cura**

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controri-
corso, dall'avvocato

-controricorrente-

nonché

**Flavio
Fabrizio**

-intimati-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila-
no n. 1304/2015, depositata in data 26 marzo 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 21 gennaio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;

2019
132

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatti di causa

Il Colorificio S.n.c., che aveva proceduto in via esecutiva all'espropriazione dei crediti vantati dalla propria debitrice Maria Galli nei confronti della Banca Popolare di Milano S.c.r.l., ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, chiamando in giudizio (oltre alla banca terza pignorata) gli eredi della debitrice (deceduta dopo il pignoramento) Flavio e Fabrizio

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Colorificio S.n.c., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano S.c.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Per quanto attiene alle questioni relative alla dedotta tardività del ricorso, la Corte si riporta alle considerazioni già espresse nell'ordinanza interlocutoria pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 19 febbraio 2018 (depositata in data 18 maggio 2018) con la quale, proprio in ragione della impossibilità di accogliere tale eccezione – in ragione del costante indirizzo di questa stessa Corte per cui «*nel caso di cause in-*

scindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante o il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, in quanto omessa o inesistente, o non ne venga dimostrato il perfezionamento, deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010, Rv. 613660 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8727 del 15/04/2011, Rv. 617749 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015, Rv. 637378 - 01) - è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso agli intimati.

2. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360, numero 4 c.p.c. ed alla violazione dei artt. 156, 159, e 345 c.p.c.».

Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'artt. 460, 486, 528, 529 c.c. e 110 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

In primo grado, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era stata in un primo tempo effettuata (dal creditore Colorificio S.n.c.) agli eredi della debitrice Galli collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della stessa.

Ne era stata peraltro disposta la rinnovazione, nei confronti degli effettivi eredi, individualmente, rinnovazione tempestivamente effettuata.

La stessa società creditrice Colorificio S.n.c. deduce, nella presente sede, che l'originaria notificazione, da essa stessa effettuata, avrebbe dovuto essere in realtà qualificata come giuridicamente inesistente (e ciò sia perché la Galli era interdetta e la notifica collettiva ed impersonale ai suoi eredi – peraltro all'epoca solo chiamati – non era stata effettuata presso il suo effettivo domicilio, e comunque avrebbe dovuto essere diretta al curatore dell'eredità giacente, sia perché non sarebbe stato mai prodotto neanche l'avviso di ricevimento di tale notifica).

Osserva la Corte, in primo luogo, che Colorificio S.n.c. non è certamente legittimata, ai sensi dell'art. 157, commi 2 e 3, c.p.c., a dedurre l'inesistenza giuridica – a maggior ragione sotto il profilo del difetto di prova – di una notificazione da essa stessa effettuata e la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione della suddetta notificazione, da essa stessa posta in essere a seguito di assegnazione di un termine a tal fine, trattandosi di una nullità alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

In ogni caso va escluso, sulla base dei principi di diritto ormai consolidati espressi da questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018), che la notifica in questione potesse essere considerata giuridicamente inesistente, risultando l'atto regolarmente consegnato (sebbene a soggetto ed in luogo che si assumono non corretti) e, quindi, potendo essa al più ritenersi nulla, come tale possibile oggetto di rinnovazione.



D'altra parte, anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, la nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo effettuata correttamente agli eredi della debitrice a seguito dell'ordine di rinnovazione è certamente idonea ad instaurare il contraddittorio nei confronti dei soggetti pacificamente legittimati passivamente, quanto meno con decorrenza dalla data del suo perfezionamento.

Non potendo riconoscersi carattere perentorio (carattere in verità neanche allegato dalla società ricorrente) all'eventuale termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per la formalizzazione in sede contenziosa del suddetto giudizio, la cui introduzione avviene su semplice richiesta di parte creditrice, e non essendo stato del resto chiarito se era stata eventualmente proposta nel corso di detto giudizio una specifica eccezione di estinzione in relazione alla sua tardiva formalizzazione, è evidente che la questione genericamente posta nella presente sede non consentirebbe in nessun caso, per come è formulata, di giustificare la conclusione invocata dalla ricorrente, di una radicale nullità del procedimento di merito e della relativa sentenza.

È poi appena il caso di osservare che la questione della comunicazione dell'anticipazione della data dell'udienza per la precisazione delle conclusioni (che in realtà non è neanche oggetto di una specifica censura) è posta in termine talmente generici da non potere neanche essere esaminata nel merito (la società ricorrente afferma espressamente che l'avviso dell'anticipazione era stato notificato all'avvocato di Fabrizio unico degli eredi costituiti senza chiarire se le altre parti ne fossero o meno a conoscenza).

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 548 c.p.c.»



e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, numero 5 c.p.c.».


Secondo la società ricorrente, nel ritenere non raggiunta la prova della qualità della banca terza pignorata di diretta debitrice della esecutata Galli (banca ritenuta invece una mera delegata al pagamento di un trattamento pensionistico dovuto dall'INPS), la corte di merito non avrebbe considerato taluni documenti a suo dire contenenti dichiarazioni confessorie della banca in questione.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo i documenti richiamati dalla ricorrente (il cui contenuto, peraltro non specificamente richiamato nella sua completezza, è comunque oggetto di precise contestazioni della controricorrente) non sono presenti in atti, non avendo essa provveduto a depositare i propri fascicoli di parte dei gradi di merito (è da ritenersi priva di rilievo in proposito la certificazione della Cancelleria della corte di appello del 2016, in cui si afferma che la richiesta di ritiro delle produzioni di parte non potrà essere evasa in tempi brevi, sia per il tempo intercorso da tale data senza che sia stato documentato il protrarsi dell'impedimento, sia perché comunque la parte avrebbe quanto meno potuto allegare al ricorso copie di detti documenti).

È comunque assorbente la considerazione che, in realtà, le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto effettuati in sede di merito e sostenuti da adeguata motivazione (in quanto non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimità) ed in definitiva in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove documentali.

3. Il ricorso è rigettato.



Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 21 gennaio 2019.


L'estensore

Augusto TATANGELO



Il presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 8 MAR. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

